

VADEMECUM SPERIMENTALE

*RAPPORTI TRA
SERVIZI EDUCATIVI/SCOLASTICI,
SERVIZI SOCIALI E
AUTORITÀ GIUDIZIARIA A TUTELA
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI*

INDICE:	PAG.
Premessa	3
1. Situazioni di difficoltà, disagio o pregiudizio e principi dell'intervento	5
2. Comunicazione, cosa osservare, cosa fare a chi e con quali strumenti segnalare	7
3. Il quadro normativo di riferimento	9
4. Buone Prassi di coordinamento tra i servizi educativi e sociali del Comune di Milano	10
Strumenti.	12
A. Definizioni e stralci normativi	12
B. Schema di relazione	26
C. Il sistema dei servizi sociali – organigramma - e indirizzi	27
D. Il sistema educativo - organigramma e indirizzi	30
Bibliografia di riferimento	42
Appendice stralci da	43
✓ DGR Lombardia 23.12.2004 n.7/20100 pubblicate su BURL 17.01.2005 “Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza”	
✓ DPCM 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni Socio-sanitarie 2001 e	

Premessa:

Il Comune di Milano, nell'ambito dell'attività preparatoria alla costruzione dell'ufficio del Garante Comunale per l'infanzia e l'adolescenza (coordinata dalla Avv. Laura De Rui), ha inteso individuare e condividere con altri soggetti corresponsabili della promozione, prevenzione e tutela dei diritti dei bambini e delle bambine¹, alcune buone prassi e procedure efficaci per una sollecita individuazione, orientamento e presa in carico o segnalazione di situazioni che necessitino di azioni di garanzia dei diritti del soggetto minore di età.

Si fa riferimento in particolare ai *“quattro principi generali”* delineati dalla Convenzione ONU per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) trasversali a tutti i diritti delle bambine e dei bambini:

- ✓ non discriminazione (art. 2)
- ✓ migliore interesse del minore (art. 3):
- ✓ diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6)
- ✓ partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12):

In particolare si ritiene utile sottolineare il diritto alla salute nel suo più ampio significato di benessere complessivo della persona, il diritto a vivere nella propria famiglia oltre al diritto all'istruzione, educazione e allo sviluppo delle proprie potenzialità in generale.

Il presente documento rappresenta uno degli obiettivi concordati a cui si uniranno, cicli di incontri di formazione congiunta e consulenza legale e psicologica rivolti agli operatori, oltre ad un coinvolgimento di altri soggetti nel percorso operativo condiviso (altri settori del Comune e altri soggetti della rete di protezione, cura e tutela dei soggetti minori di età in area educativa, culturale, sanitaria, socio-sanitaria etc.).

Il documento propone **indirizzi di principio e operativi oltre a strumenti interni** volti a facilitare una relazione proficua ed efficiente per i bambini e le bambine che si trovino nel territorio cittadino e per le loro famiglie costruendo una rete che metta in comune le risorse dei soggetti corresponsabili nella tutela dei diritti suddetti.

Dai lavori preparatori è emersa la necessità condivisa di superare alcune criticità che indeboliscono oggettivamente l'azione complessiva di tutela. Criticità le cui ragioni sono state principalmente individuate:

- a) nelle diverse finalità istituzionali dei soggetti coinvolti;
- b) nella diversità delle competenze e conoscenze professionali;
- c) nella molteplicità dei diritti da tutelare sia per gli adulti che per i bambini e nella conseguente complessità delle azioni da porre in essere per assicurarne la tutela e l'esercizio;
- d) nelle difficoltà di coordinare le reciproche azioni proprio alla luce della diversità dei fini istituzionali.

Gli ambiti ove sono state individuate le maggiori difficoltà sono rappresentati da:

- a) comunicazione e collaborazione tra operatori dei servizi educativi e scolastici e operatori dei servizi sociali sul territorio nella gestione delle problematiche familiari e nell'individuazione dei casi che richiedono un lavoro congiunto;

¹ Qui e oltre si intendono per bambini e bambine i soggetti minori di età da 0 a 18 anni come da CRC adottata in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176 *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989* nonché dalla Convenzione di Strasburgo recepita in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003

- b) conoscenza e applicazione da parte degli operatori delle norme che disciplinano la denuncia di reato e gli obblighi e facoltà di segnalare disagi familiari più o meno gravi sino all'abbandono del minore;
- c) conoscenza da parte degli operatori delle norme e delle prassi che regolano i rapporti tra la Procura Ordinaria e la Procura Minorile nella gestione dei casi comuni con conseguenti difficoltà, una volta accertati i presupposti di una denuncia o di una segnalazione, nel decidere "come, quando e a chi" inviare le notizie;
- d) modalità di comunicazione delle notizie di reato e delle segnalazioni all'Autorità Giudiziaria e collaborazione con la stessa;
- e) conoscenza adeguata delle norme di diritto sostanziali e processuali, penali e civili, che in generale informano e condizionano il lavoro degli operatori.

La modalità operativa scelta è la seguente:

1. attivazione di canali di comunicazione circolare tra gli operatori dei Settori coinvolti, le Procure della Repubblica, i Tribunali;
2. incontri formativi congiunti tra operatori dei Servizi educativi e sociali e successivamente anche con i magistrati coinvolti;
3. incontri periodici di coordinamento, a livello di Municipi della Città di Milano, tra servizi sociali territoriali e servizi educativi per affrontare problematiche comuni, verificare l'operatività delle procedure, proporre soluzioni migliorative, ecc.;
4. consulenza e supporto per gli operatori.

Hanno partecipato alla realizzazione del presente Vademecum Sperimentale:

Comune di Milano Area Territorialità Aurelio. Mancini, Silvia Zandrini

Comune di Milano Area Servizi all'Infanzia Beatrice Arcari, Mario Giovanni Colubriale

Garante per i Diritti dei bambini e degli adolescenti della Città di Milano - Anna Maria Caruso

Avvocato esperto in diritto minorile già membro Camera Minorile di Milano - Laura De Rui

1. Situazioni di difficoltà, disagio o pregiudizio e principi dell'intervento

In un contesto cittadino quale quello milanese, si sviluppano e amplificano serie difficoltà della comunità adulta a rispondere alle situazioni di disagio di bambine e bambini; difficoltà legate a fattori e variabili di tipo materiale (problematiche abitative ed economiche), relazionale (connesse a fragilità fisiche, psichiche del singolo, del nucleo familiare, della rete di sostegno naturale), culturale e di progressiva precarizzazione dei modelli educativi di riferimento, cui si lega la crescente incertezza del mondo adulto nel fornire una base sicura e una visione ampia delle potenzialità di sviluppo delle bambine e dei bambini.

Obiettivo del presente documento è quello di costruire e rendere fruibile ai servizi educativi, scolastici, sociali, e ad altri soggetti responsabili un percorso condiviso di segnalazione reciproca di eventi problematici individuando:

- 1) soggetti coinvolti;
- 2) definizioni operative sintetiche e condivise di *difficoltà, disagio e pregiudizio*;
- 3) contenuti, modalità e strumenti delle comunicazioni tra servizi e tra questi e la magistratura competente.

Al fine di individuare percorsi di comunicazione tra i soggetti corresponsabili, distinguiamo sinteticamente le situazioni di difficoltà² che coinvolgono i bambini in **tre macro categorie** che tengano conto di tre elementi congiuntamente, ovvero **“il danno”** riferito allo sviluppo del bambino, il livello di **“consapevolezza e responsabilità genitoriale agita”** dagli adulti di riferimento (genitori o altri adulti conviventi significativi) e, infine, il **“coinvolgimento attivo del sistema dei servizi”**, cosicché la situazione sia maggiormente contestualizzabile per poter definire se, come e cosa segnalare ma, soprattutto, chi è opportuno/obbligatorio coinvolgere.

In estrema sintesi occorre quindi mettere a fuoco, in ogni situazione, le tre variabili indicate e definire di fronte a quale delle tre **tipologie di situazioni** seguenti ci si trovi:

A. DIFFICOLTÀ del soggetto minore in presenza di adulti e/o servizi (sanitari, sociali, educativi, specialistici o meno) consapevoli e attivi nel ricercare e fornire i sostegni dovuti e/o possibili e i percorsi per affrontare o risolvere le difficoltà.

Il **“danno”** per il bambino in queste situazioni può essere o meno presente e più o meno direttamente espresso; può anche essere stabile (es. bambino con patologia e conseguente disabilità cronica), ma il sistema adulto se ne fa carico spontaneamente e con ogni risorsa possibile;

B. DISAGIO del soggetto minore in presenza di adulti temporaneamente o strutturalmente fragili, solo parzialmente consapevoli o parzialmente attivi (adulti soli, isolati, genitori conflittuali, culturalmente disorientati o parzialmente/totalmente privi di mezzi o strumenti) nel ricercare percorsi mirati di analisi e di gestione del disagio del minore (più o meno espresso, sia direttamente che indirettamente dal soggetto minore).

Il **“danno”** per il bambino, in queste situazioni, è più o meno presente anche in rapporto alla propria naturale capacità di **“resilienza”**³. Frequentemente il soggetto minore ha già sviluppato proprie strategie di adattamento, a volte efficaci, anche se a tratti richiede supporti e integrazioni

² Disagio fisico, psichico, sociale, scolastico, ritardi nello sviluppo, comportamenti a rischio o di ritiro sociale, riscontrati a scuola, in famiglia, nei quotidiani normali contesti di vita della persona minore d'età;

³ In situazioni di difficoltà degli adulti e/o dei contesti di vita è noto che molti bambini sviluppano comunque le proprie capacità e competenze dette appunto effetti di **“resilienza”**, ovvero di resistenza a situazioni di stress che consentono loro di non riportare danni nel processo di sviluppo pur vivendo in situazioni anche estreme. Alcune capacità di base quali ad es. intelligenza, ironia, passioni e interessi propri, capacità di attivare reazioni affettive positive negli altri sono prognostiche di una buona resilienza,

alle proprie risorse, che vanno attivati in modo mirato dal sistema dei servizi sia per il bambino che per l'adulto fragile suo riferimento;

C. SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO, sospetto o conclamato, in presenza di adulti che consapevolmente o meno, non proteggono e quindi possono danneggiare (attivamente o passivamente) il soggetto minore con azioni, omissioni o interventi impropri (dalla violenza diretta alla reiterata conflittualità assistita, dalla grave e cronica trascuratezza alla ripetuta negazione di sintomi di malessere fisico, psichico, comportamentale etc.).

Il "danno" per il bambino, in queste situazioni, è più o meno nascosto e le strategie di reazione del minore sono mirate anche a coprire e *difendere* il proprio abusante/maltrattante o i segreti del nucleo familiare, vissuto come fragile, inaffidabile, ma non riconoscibile, dal minore vittima di tali situazioni, come responsabile o "colpevole". In questi casi la mentalizzazione di percorsi così traumatici è bloccata, immatura, difensiva, proprio in relazione alle esperienze in essere. L'attivazione dei servizi in queste situazioni consiste in primis nell'individuare il pregiudizio (o sospetto tale) provvedendo a inoltrare la segnalazione come previsto dalla legge. Contemporaneamente occorre farsi carico dei segnali diretti e indiretti di pregiudizio per attivare tutti i presidi previsti dal nostro sistema giuridico e giudiziario e tutti i presidi e interventi di tutela dovuti (dall'esecuzione dell'art.403 cc al collocamento in comunità o all'allontanamento del maltrattante etc.).

Non tutte queste situazioni hanno rilevanza tale da doversi produrre una segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie, e non tutte necessitano di interventi di specialisti o professionisti; tutte devono però allertare con differenti presidi, tempi e risorse dedicate il sistema scolastico, educativo e dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari affinché, con o senza il contributo attivo degli esercenti la responsabilità genitoriale (ove questi violino i diritti dei figli e quindi vengano limitati dall'Autorità Giudiziaria competente nelle loro responsabilità) si definisca, si nomini e quindi - eventualmente ove e se necessario - si fronteggi il malessere, ma soprattutto il danno riscontrato nel percorso di sviluppo del soggetto minore.

Tutti i bambini e le bambine e tutti gli adulti dei nuclei familiari (anche quelli maltrattanti) possono uscire da una di queste situazioni con un intenso lavoro su di sé e sul contesto relazionale e sociale di riferimento. Tale affermazione origina da studi e ricerche oltre che da intensa operatività ed esperienza italiana e internazionale⁴, che hanno individuato correlazioni significative tra l'efficacia degli interventi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza e alcuni elementi del singolo Progetto di Intervento, non direttamente correlate all'entità del problema e del danno cosiddetto ma strettamente legate invece ai seguenti elementi:

- ✓ la costruzione di una **rete con una forte regia** per l'allineamento di varie azioni professionali e/o informali su obiettivi condivisi (sistema dei servizi sociali, sistema scolastico, sistema socio-sanitario, reti amicali e parentali allargate, vicinato etc.);
- ✓ la definizione di **tempi per ciascuna azione** e di una sequenza finita di attività con tempi entro cui restituire i risultati a tutti gli interessati.
- ✓ la ricerca costante di una reale e concreta **adesione al progetto del minore** ma soprattutto **della sua famiglia** d'origine coinvolta come protagonista più che come fruitore passivo/utente. In altri termini l'alleanza tra operatore e famiglia e tra operatore e minore è elemento anche prognostico, mai dato per acquisito ma da costruire e ricostruire continuamente;

⁴ S. Serbati, P. Milani, La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili, Carocci editore 2013 ma anche Crittenden P.M: Nuove prospettive dell'attaccamento, teoria e pratica in famiglie ad alto rischio, Franco Angeli 1994.



- ✓ l'individuazione di **fattori protettivi** e non solo di fattori di rischio di ciascuna situazione, persona, famiglia.

2. Comunicazione, cosa osservare, cosa fare a chi e con quali strumenti segnalare

Tenendo presente la suddivisione delle situazioni di **difficoltà, disagio e pregiudizio** tratteggiate al paragrafo 1 e l'**inquadramento giuridico** del successivo paragrafo occorre ora definire in ciascuna situazione indicazioni operative

A. Situazione di difficoltà: in queste situazioni gli operatori scolastici e/o educativi sono chiamati solo ad accogliere eventuali fragilità del bambino/bambina e la scuola ad attrezzarsi perché l'ambiente sia fruibile anche a persone con disabilità o ritardi nello sviluppo, fisici, psichici, culturali, cercando sempre un'alleanza e una sinergia negli obiettivi di potenziamento delle competenze tra famiglia, scuola e rete dei servizi pubblici, privati e del privato sociale del territorio, a volte molto più ampia di quanto appaia all'istituzione educativa o sociale.

Non sono necessari strumenti specifici se non una buona conoscenza della struttura organizzativa sia dei servizi sanitari che sociali ed educativi e un tempo idoneo di connessione tra diversi servizi attivi.

In linea generale è opportuno che i servizi educativi verifichino se il nucleo familiare, o parte dei suoi componenti, siano già in carico ai servizi sociali/sanitari affinché si possa concordare un strategia di intervento comune coordinando energie e risorse.

B. Situazione di disagio: in queste situazioni, alle fragilità della bambina o del bambino, si sommano le fragilità dei genitori o della rete familiare e sociale nel suo complesso. In base ai principi dell'intervento di aiuto alle persone, il primo e più complesso passaggio per qualsiasi operatore che rilevi il problema, è il necessario coinvolgimento, rispettoso ma fermo, del genitore o degli adulti con responsabilità genitoriale nell'esame della situazione di difficoltà del proprio figlio/a. L'obiettivo è arrivare a "nominare" e condividere (quantomeno parzialmente) perlomeno il riconoscimento dell'esistenza di un problema, un malessere del bambino/bambina, senza che l'adulto si senta immediatamente colpevole o carente, fragile o incapace, promuovendo quindi alleanza e sinergia per attivare ogni possibile strategia per far fronte al problema, anziché indurre fughe difensive.

In sintesi:

- rilevare il disagio del bambino/a in contesto educativo o scolastico;
- coinvolgere la/il Responsabile dell'Unità Educativa e, nei casi più delicati e complessi, la Direzione di Settore;
- confrontarsi coi genitori in coppia (o singolarmente se in presenza di conflittualità nella coppia) con il supporto della/del Responsabile dell'Unità Educativa
- fornire indicazioni pratiche e rassicurazioni sulle opportunità di utilizzo dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari o altri che possono supportare la situazione rilevata e sollecitarne l'accesso e la richiesta di presa in carico;
- offrirsi di facilitare l'incontro coi servizi (ad es. telefonare direttamente al Responsabile/Coordinatore tecnico del Servizio Sociale Professionale Territoriale di zona e prendere appuntamento per il genitore ovviamente se questi è consenziente, segnalare la necessità di un traduttore o mediatore culturale etc.);
- verificare o far verificare alla Direzione/Responsabile della struttura didattica/educativa che le persone si siano effettivamente rivolte ai servizi rinforzandole positivamente, sostenere i tempi di attesa delle risposte di vari servizi;
- organizzare un fascicolo sulla situazione riscontrata, sul complesso delle difficoltà rilevate nel contesto scolastico e nel rapporto del/della bambino/bambina con i genitori, i coetanei, gli altri

- adulti; provvedendo al contempo ad aggiornarne il contenuto e curando la redazione di appositi verbali degli incontri svolti con i vari soggetti interessati;
- dedicare un tempo al raccordo stabile con i servizi attivati e con il genitore/i per valutare i progressi e le conseguenze degli interventi per il benessere del bambino/a;
 - relazionare periodicamente la Direzione dell'Area Servizi all'Infanzia nei casi più delicati.

Primi Strumenti di tale situazione sono:

- ✓ conoscenza del territorio in cui la scuola è inserita e delle sue risorse formali e informali;
- ✓ conoscenza e contatto diretto e periodico con i principali servizi per i minori, la famiglia, la coppia e per adulti fragili di tipo sociale, sanitario e socio-sanitario, psichiatrico, neuropsichiatrico etc.;
- ✓ aggiornamento periodico con i servizi coinvolti.

C. Situazioni di pregiudizio, sospetto o conclamato che necessitino di segnalazione alla Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni. Nel caso in cui i genitori non prestino il consenso alla collaborazione al progetto di aiuto pensato e proposto dai vari Servizi, mettendo in atto comportamenti di opposizione attiva o passiva, rendendo così impraticabile il lavoro di tutela, è necessaria la segnalazione del pregiudizio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni che deciderà se la segnalazione può essere archiviata o dare origine ad un procedimento a Tutela ai sensi degli artt.330 ss o richiedere una Indagine Sociale ai Servizi.

C1 Situazioni di pregiudizio che possano configurare anche elementi di reato perseguibile d'ufficio.⁵ Queste situazioni oltre ad avere segnali non sempre evidenti, possono essere contrassegnate da forti dubbi (a tratti vere e proprie resistenze inconsapevoli, inconse) degli operatori, che rilevano malesseri e disagi dei bambini/e, ma non riescono a definire se si trovano in una situazione di obbligo di segnalazione o meno.

E' importante ricordare che l'operatore non deve avere la certezza che vi sia in atto un reato, ma è sufficiente il ragionevole sospetto. In tal caso la segnalazione di reato, tecnicamente denuncia, deve essere fatta alla Procura presso il Tribunale Ordinario penale se il presunto reo è maggiorenne o alla Procura presso il Tribunale Per i Minorenni se il presunto reo è Minorenne.

In tali casi è necessario coinvolgere senza indugio la/il Responsabile dell'Unità Educativa redigendo una dettagliata relazione su quanto osservato, riferito da terzi adulti o da bambini, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito. Sarà quindi compito del/della Responsabile coinvolgere la Direzione di Settore inoltrando le suddette relazioni integrate eventualmente da ulteriori informazioni ritenute opportune. La Direzione di Area provvederà quindi a inoltrare la segnalazione/denuncia all'autorità competente.

In tali situazioni il genitore o eventuali altre figure adulte interessate NON vanno informate poiché, trovandosi in presenza di una segnalazione di ipotesi di reato all'Autorità Giudiziaria, informare il potenziale reo e/o i suoi familiari violerebbe il segreto istruttorio e potrebbe alterare il corso delle indagini pregiudicandone l'esito.

⁵ In appendice un elenco dei principali reati perseguibili d'ufficio che possono essere portati all'attenzione degli operatori.

Un'altra criticità è che in molte situazioni gli operatori non riescono a riconoscere nella segnalazione un'azione di forte aiuto e tutela per il bambino/a, ma anche per i genitori che hanno la possibilità di fronte ad una segnalazione e ad un eventuale provvedimento del Giudice di riconoscere i propri problemi e intraprendere un percorso di cura e recupero di un legame sano col figlio.

In sintesi:

- rilevare il disagio del bambino/a in contesto educativo, scolastico
- confrontarsi con il proprio Responsabile di Unità educativa e in caso di dubbio con i Servizi Sociali nella persona delle Coordinatrice Tecnica e/o della Responsabile Territoriale
- stendere la relazione su quanto narrato dal minore, ascoltato, visto e rilevato nei suoi comportamenti concreti quotidiani e su quanto eventualmente riferito da altri soggetti, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito;
- la Responsabile di Unità Educativa inoltra alla Direzione dell'Area Servizi all'Infanzia, la relazione e tutte le informazioni necessarie (ivi comprese le informazioni riguardanti i dati anagrafici del nucleo familiare e di eventuali altre persone coinvolte);
- il Direttore di Area provvederà all'invio alle Autorità Giudiziarie competenti ovvero adotterà le azioni che riterrà opportune anche in seguito alla consultazione con i Servizi Sociali o gli altri enti interessati;
- in situazioni ove non si deve intervenire sull'urgenza non avendo evidenza della effettiva esistenza del reato e del rischio per il minore nel permanere presso i propri familiari si attende l'eventuale provvedimento delle magistratura; i Servizi Sociali che ricevono il provvedimento ne informano l'Unità Educativa che ha provveduto a segnalare la situazione e ne spiegano i tempi e modi di esecuzione;
- i Servizi Sociali con o senza l'ausilio delle forze dell'ordine eseguono gli eventuali provvedimenti a tutela dei minori e ne informano i genitori per quanto stabilito dal Giudice;
- la magistratura ordinaria in sede penale adotta le misure a tutela delle vittime che ritiene necessarie.

Strumenti specifici di questo percorso sono un confronto in tempi brevissimi tra servizi coinvolti, la traccia di relazione (vedi punto B degli Strumenti) di segnalazione e il suo percorso di inoltro.

Gli strumenti di tutela del minore sono quelli propri del servizio sociale e dei servizi sanitari e socio sanitari responsabili di tutte le situazioni di abuso, maltrattamento e violenza assistita⁶ e di abbandono e grave trascuratezza

Fondamentale appare il mantenimento di una costante collaborazione tra tutte le Autorità e gli Enti coinvolti sino al termine del percorso di aiuto e dei percorsi giudiziari, civili e penali.

3. il quadro normativo di riferimento

La segnalazione di una situazione di pregiudizio può dar luogo ad un intervento dell'Autorità Giudiziaria in sede civile o in sede penale.

Quando gli interventi o i progetti pensati dai servizi non raggiungono l'obiettivo sperato e quindi occorre o adottare uno stimolo forte che favorisca il cambiamento o modificare il progetto, in assenza di consenso da parte dei genitori, va fatta la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

⁶ REGIONE LOMBARDIA DGR 7/20100 del 23.12.2004

La Procura può chiedere ulteriori informazioni o trasmettere direttamente gli atti al Tribunale per i Minorenni (T.M.) per l'apertura di un procedimento ex artt. 330-333 C.C., o per un procedimento di adottabilità ex art. 8 L.184/83.

Da questo momento i Servizi risponderanno alle richieste del Tribunale per i Minorenni ed eseguiranno i provvedimenti da questi emessi, rafforzando il loro compito di tutela, in coordinamento con la magistratura che nel proteggere il minore tutela altresì la famiglia intera.⁷

Non essendo parte in questi procedimenti, i servizi evidenziano la difficoltà di comunicare agilmente con il giudice in ordine alla evoluzione della situazione.

Se la situazione di pregiudizio si configura come possibile reato (così come emerge da una rivelazione, sia pure parziale, della vittima o di terzi con cui la vittima si sia confidata, ovvero da una relazione della scuola o dei servizi) la segnalazione va presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario se il possibile autore è maggiorenne, ovvero alle forze di polizia quando si richieda un intervento immediato di tutela (ex art. 403 C.C.).

La medesima segnalazione va presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per la possibile richiesta di un procedimento di tutela (ove questo non sia già pendente) davanti al T.M.

Questa situazione richiede una sinergia tra Procure, tra Procure e giudici e tra giudici, nel corso dei procedimenti che vedono snodi di possibile interferenza:

- a) nel procedimento civile - di tutela o separativo- tutti gli atti sono depositati e a disposizione delle parti, nel procedimento di indagini davanti alla Procura gli atti sono coperti da segreto istruttorio;
- b) il minore deve essere sentito dal Pubblico Ministero (P.M.) per la formalizzazione della accusa, dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) per la testimonianza, dal giudice minorile e/o dal giudice della separazione;
- c) il minore può essere sottoposto a perizia/C.T.U. dal giudice civile e da quello penale;
- d) gli eventuali ausiliari di P.M. e giudici possono avere colloqui con il minore su delega.

Questo lavoro sinergico è oggetto di un tavolo separato che ha come obiettivo un protocollo d'intesa tra le due Procure ad oggi in costruzione e che sarà messo a disposizione degli operatori al più presto.

4. Buone Prassi di coordinamento tra i servizi educativi e sociali del Comune di Milano

Gruppo di raccordo stabile: creazione di un gruppo di raccordo formato da componenti delle Direzioni del Comune di Milano coinvolte con compiti di controllo e monitoraggio sull'applicazione (e applicabilità) delle linee e che sia in grado di suggerire eventuali integrazioni/modifiche o aggiornamenti; i componenti devono svolgere azione di coordinamento tra i servizi afferenti alla Direzione di appartenenza con la finalità di dare uniformità di comportamenti e azioni, vigilando, se del caso, sull'applicazione stessa.

Formazione congiunta: primo ciclo di incontri tra tutte le Posizioni Organizzative interessate per presentare il lavoro svolto e spiegare in concreto le procedure da adottare; successivamente, se ritenuto necessario organizzare una serie di incontri (1/2 all'anno) a livello di zona per approfondire singole tematiche. In generale prevedere la partecipazione delle

⁷ Non essendo parte in questi procedimenti, i servizi evidenziano la difficoltà di comunicare agilmente con il giudice in ordine alla evoluzione della situazione. Tale realtà dovrà essere superata grazie agli eventi formativi menzionati nella presente pubblicazione, attraverso un'analisi congiunta delle problematiche che porti ad una soluzione condivisa tra operatori e magistratura.

Posizioni Organizzative e/o di operatori (anche solo di una rappresentanza - compatibilmente con le risorse disponibili) dell'una Direzione ai percorsi formativi avviati dall'altra Direzione sulle tematiche di interesse comune; progettare iniziative formative comuni e condivise.

Coordinamento e scambio informazioni a livello di zona attraverso incontri periodici (ogni 2/3 mesi) tra i servizi sociali e i servizi educativi afferenti alla singola zona con la partecipazione delle Posizioni Organizzative/Coordinatrici tecniche interessate e di una rappresentanza degli operatori (educatori/assistenti sociali) se necessario.

Coordinamento periodico presso il Garante per promuovere facilitare e integrare intese inter-istituzionali nuove o esistenti.

Strumenti.

A. DEFINIZIONI E STRALCI NORMATIVI⁸

✓ **Convenzione di New York, 1989 (ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176)**

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. (...)

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

✓ **Convenzione di Strasburgo, 1996 (ratificata in Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77)**

Articolo 3

(Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti)

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4

(Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

⁸ La presente rassegna di articoli riporta i più significativi provvedimenti legislativi internazionali e nazionali, con riferimento agli articoli che nel loro lavoro gli operatori potranno maggiormente avere il bisogno di consultare. Non deve essere considerata esaustiva.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5

(Altri possibili diritti azionabili)

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare: a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;

b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;

c) il diritto di designare il proprio rappresentante;

d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

✓ **Costituzione**

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

✓ **Articoli del Codice Civile**

Articolo 147

(Doveri verso i figli)

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis

Articolo 315-bis (Diritti e doveri del figlio)

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Articolo 316 (Responsabilità genitoriale)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore (*omissis*) Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Articolo 330 (Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli)

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare [333] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Articolo 332 (Reintegrazione nella responsabilità genitoriale)

Il giudice [disp. att. 38, 51] può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto [330], quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Articolo 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli)

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [disp. att. 38, 51], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare [336] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [742 c.p.c.].

Articolo 336 (Procedimento)

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può

adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

Articolo 403

(Intervento della pubblica autorità in favore dei minori)

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

✓ **Articoli del codice penale**

Articolo 120

(Diritto di querela)

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i **minori degli anni quattordici** e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Articolo 121

(Diritto di querela esercitato da un curatore speciale)

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Articolo 361

(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 euro a 516 euro.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Articolo 362

(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a 103 euro.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Articolo 527

(Atti osceni)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Articolo 571

(Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Articolo 572

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32].

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Articolo 574

(Sottrazione di persone incapaci)

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Articolo 574 bis

(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Articolo 583 bis

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Articolo 591

(Abbandono di persone minori o incapaci)

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Articolo 593

(Omissione di soccorso)

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. (1)

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Articolo 600-bis

(Prostituzione minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Articolo 600-ter

(Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Articolo 609-bis.

(Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609-quater.

(Atti sessuali con minorenne)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quinquies.

(Corruzione di minore)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609-octies.

(Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 609-decies

(Comunicazione al tribunale per i minorenni). [Errore del legislatore: deve intendersi Procura presso lo stesso Tribunale, N.d.r.]

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Articolo 609-undecies.

(Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo 612-bis.

(Atti persecutori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Articolo 617 septies (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente)

Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

✓ **Articoli del Codice Procedura Penale**

Articolo 77 (Capacità processuale della parte civile)

1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. 2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare **un curatore speciale**. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, **dal rappresentante**. (*omissis*)

Articolo 90-bis (Informazioni alla persona offesa)

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3 ter;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Articolo 331

(Denuncia da parte di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio)

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Articolo 332

(Contenuto della denuncia)

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito [61], della persona offesa [90] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351].

Articolo 334

(Referto)

Chi ha l'obbligo del referto [c.p. 365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Articolo 338

(Curatore speciale per la querela)

Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale (1), il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.

Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.

Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.

Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

✓ **Legge del 4.5.1983 n. 184 in tema di affidamento e dichiarazione dello stato di adottabilità e successive modificazioni (L. 149/2001 e 173/2015)**

Articolo 1

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.

I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Articolo 3

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Articolo 9

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui

Il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

✓ **Elenco dei reati con procedibilità d'ufficio:**

- atti osceni in luogo pubblico (art. 527 c.p.);
- abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- lesioni personali dalle quali derivi una malattia nel corpo o nella mente avente durata superiore ai 20 giorni (art. 582 comma 1, sono esclusi i casi di cui a comma 2);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);
- abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.);
- omissione di soccorso (art. 593 c.p.);
- sequestro di persona (art. 605 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e atti sessuali con minorenne (art. 609-quarter c.p.) se ricorrono le condizioni di cui all'art. 609-septies comma 4 c.p.:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il

fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma;

- corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.), se fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p.;
- atti persecutori (art. 612-bis. c.p.) se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- procurato aborto (artt.17 e 18 L.194/78);
- detenzione o spaccio di stupefacenti (artt. 73 e ss dpr 309/1990).

B. Schema di relazione

Indice per la relazione di Segnalazione all'Autorità Giudiziaria

1. **OGGETTO: minore: Data di nascita residente in.....**

E alternativamente la dicitura a) oppure b)

a. **SEGNALAZIONE** in caso di dubbi in merito agli elementi di pregiudizio, quesiti, necessità di incarichi diversi per approfondimenti ove non si sia raggiunta ancora sufficiente chiarezza, ma si ritenga dovuta la segnalazione stessa;

b. **SEGNALAZIONE URGENTE** in caso di elementi di pregiudizio già dettagliabili, evidenti e documentati, riportati nella relazione stessa;

2. **COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE** Famiglia e altre persone significative conviventi e non conviventi. *Inserire tutte le informazioni in possesso per facilitare il lavoro dell'AG*

Nucleo familiare	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Residenza/ domicilio	Parentela/ Relazione con minore	Occupazione	Recapito Telefonico	
Altre figure di riferimento								

3. **FATTI/COMPORAMENTI:** riportare dettagliatamente quanto osservato, ascoltato e riferito dai bambini, da terzi adulti, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito e senza effettuare alcuna forma di indagine.

4. **IL MINORE (o i minori se più di uno):** descrivere le caratteristiche del bambino/a i problemi, le risorse e le competenze personali.

5. **RELAZIONE TRA I GENITORI E I FIGLI** sintetizzare elementi principali Già conosciuti A SCUOLA dall'operatore **SENZA INDAGINE ALCUNA** ad es. genitori separati, nucleo mono genitore, presenza o meno di adulti o minori fragili per disabilità, recente immigrazione, altro già noto e da loro riportato.

6. **Firma e recapiti istituzionali del Segnalante**

C. Il sistema dei servizi sociali – organigramma - e indirizzi

Il Settore Territorialità ha articolato i Servizi in:

- **9** Servizi Sociali Professionali Territoriali – SSPT - di primo e di secondo livello con diverse sedi per ogni municipio
- **1** Pronto Intervento Minori - PIM
- **5** Servizi Sociali Specialistici Centrali
 - Centro Genitori Ancora, GeA
 - Coordinamento Affidi,
 - Spazio Neutro,
 - Servizio Minori Sottoposti a Procedimenti Penali,
 - Gruppo Indagini Centrale

IN CASO DI ACCESSO SPONTANEO

Qualsiasi cittadino/nucleo familiare che sta attraversando un momento/periodo di difficoltà sociale può rivolgersi per verificare e valutare se l'Amministrazione abbia strumenti e possibilità per poterlo sostenere, e in che modo, per superare la fase di criticità.

Questo avviene attraverso l'instaurarsi di una relazione di aiuto, condotta e gestita con strumenti e metodi professionali, lavorando per rinforzare e sviluppare le risorse personali e familiari già esistenti.

Presso il **Servizio Sociale Professionale Territoriale della zona di residenza**, a seconda della Tipologia della domanda, il personale potrà:

- dare informazioni e orientamento su servizi/interventi/prestazioni ad accesso diretto pubblici e/o privati o privato sociale;
- fissare un colloquio con l'Assistente Sociale che, a fronte di un bisogno ben individuato e definito, predisporre la domanda necessaria per accedere alla risorsa più appropriata;
- portare la situazione in equipe per esaminarla ed assegnarla ad un Assistente Sociale che provvederà all'approfondimento della richiesta di aiuto, mediante colloqui ed eventuale visita domiciliare, in modo da decodificare i problemi/bisogni, individuare risorse personali, familiari e di contesto per condividere con l'interessato un progetto d'intervento;
- definire un progetto di intervento concordato con il cittadino e/o familiare; nonché mettere in atto tutte le azioni necessarie ad attivare e monitorare l'avvio e l'andamento delle prestazioni e degli interventi previsti.

Per il primo contatto non è richiesta alcuna documentazione.

L'accesso al servizio avviene presentandosi o telefonando alla sede di "Primo accesso", le sedi sono indicate nella tabella che segue. Il cittadino sarà ricevuto da personale amministrativo per un primo colloquio di front office finalizzato alla raccolta dei dati necessari a valutare la tipologia della richiesta. In una seconda fase il cittadino incontrerà l'assistente sociale per un colloquio di ascolto della domanda di aiuto. Questa fase potrà prevedere ulteriori colloqui e una visita domiciliare finalizzati all'approfondimento e all'analisi della richiesta, ad elaborare, realizzare e monitorare un progetto di intervento coinvolgendo il richiedente e la rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

MUNICIPIO	SEDI PRIMO ACCESSO	APERTURA	ORARIO
1	FOSCOLO	Tutte le mattine	9.00 – 12.00
2	S. ERLEMBARDO c/o ex CMA e c/o ex CMA ZARA	Tutte le mattine	9.00 – 12.00
3	PINI	Tutte le mattine	9.00 – 12.00
4	PUGLIE	Tutte le mattine	9.00 – 12.00
5	TIBALDI	Tutte le mattine	9.00 – 12.00
6	LEGIONI ROMANE	Tutte le mattine	9.00 – 12.00
7	ANSELMO DA BAGGIO	Tutte le mattine	9.00 – 12.00
8	ALDINI - OJETTI - COLLEONI/ACCURSIO	Tutte le mattine	9.00 – 12.00
9	BRIVIO	Tutte le mattine	9.00 – 12.00

IN CASO DI ACCESSO SU MANDATO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

A livello territoriale il Servizio Sociale di secondo livello è il luogo – presente in ogni zona di decentramento – ove si realizzano programmi personalizzati di tutela dei diritti delle persone minori di età in presenza di specifico incarico dell'Autorità Giudiziaria al Comune di Milano (provvedimenti o richieste di informazioni del Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso il TM, Tribunale Ordinario IX[^] Sez. Civile, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e altri), garantendo l'ascolto del minore, la prevenzione del disagio e la protezione in presenza di problemi nell'esercizio delle responsabilità genitoriali e/o criticità nelle fasi di cambiamento e trasformazione legate all'età evolutiva e ai legami familiari. Questo avviene costruendo una relazione di aiuto, condotta e gestita con strumenti e metodi professionali, lavorando per rinforzare, sviluppare e sostenere le risorse personali e familiari esistenti e, ove dovuto per legge, proteggere i minori che si trovino in situazioni pregiudizievoli per il loro sviluppo.

Nel Servizio Sociale Professionale Specialistico del municipio di residenza, a seconda della situazione - esaminata insieme agli interessati - gli operatori potranno fissare uno o più colloqui e/o incontri orientati a:

- ✓ esaminare le difficoltà che hanno dato luogo alle decisioni dall'Autorità Giudiziaria, illustrando e spiegando i provvedimenti e il loro significato a minori e genitori coinvolti;
- ✓ identificare le difficoltà e concordare con gli interessati percorsi per far fronte ai problemi riconosciuti tenuto conto delle caratteristiche di ogni famiglia e di ciascun minore di età e del loro contesto di vita;
- ✓ costruire insieme ai bambini/e e ragazzi/e e alla loro famiglia, **progetti di sostegno specifici** individuali e/o di gruppo in area sociale, educativa e/o assistenziale;
- ✓ dare informazioni e orientamento su servizi/interventi/prestazioni ad accesso diretto pubblici e/o privati o del privato sociale e predisporre quindi la domanda necessaria per accedere alle risorse più appropriate.

Il Servizio offre:

- percorso di ascolto, orientamento, relazione professionale di aiuto e accompagnamento all'uso di altri servizi e risorse della città;
- costruzione, gestione e monitoraggio di un progetto socio educativo concordato con gli interessati;
- attivazione di Servizi Specialistici centrali (ad esempio Spazio Neutro, Coordinamento Affidi, Gruppo Indagini Centrale) ove necessario;
- attivazione e verifica periodica con gli interessati di uno o più interventi di sostegno, sollievo e protezione:
 - sostegno economico
 - sostegno educativo e/o assistenziale al domicilio
 - accoglienza in centri, strutture diurne
 - accoglienza in strutture residenziali
 - accoglienza familiare

SEDI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE TERRITORIALE II° LIVELLO (SSPT)

MUNICIPIO	INDIRIZZO	RESPONSABILI	RECAPITO TEL.
1	Via Ugo Foscolo n. 5	Manuela Agnello	02884.46599
2	Via Degli Assereto n. 19	Vittoria D'Avanzo	02884.45263
3	Via Monteverdi n. 8	Marilena Garavaglia	02884.47427
4	Viale Puglie n. 33	Cecilia Pancaldi	02884.48446
5	Viale Tibaldi n. 41	Maria Angela Fabrizi	02884.62888
6	Via Di Rudini n. 3	Ivana Grazzani	02884.53353
7	Via A. da Baggio n. 54	Patrizia Avanzini	02884.45602
8	Via Colleoni n. 8	Patrizia Riminucci	02884.65429
9	Piazza XXV Aprile n. 6	Marina Rinonapoli	02884.46596

SEDI SERVIZI SPEICALISTICI

SERVIZIO	INDIRIZZO	REFERENTI	RECAPITO TEL.
Pronto Intervento Minori	Via Dogana n. 2	Daniela Attardo	02884.45487
Servizio Minori Sottoposti a Procedimento Penale	Via Dogana n. 4	Claudia Cavazza	02884.64018
Servizio Spazio Neutro	Via Pusiano n. 22	Diego Bissacco	0227297047
Centro Gea Irene Bernardini	Via Dogana n. 2	Silvia Zandrini	02884.40180
Coordinamento Affidi	Viale Luigi Sturzo n. 49	Michela Bondardo	02884.63012/13
Gruppo Centrale Indagini	Via Dogana n. 4	Carmela Petti	0288.63514

SEDI SERVIZI / UFFICI DI STAFF

SERVIZIO	INDIRIZZO	RESPONSABILI	RECAPITO TEL.
Unità Coordinamento Amministrativo e Gestione Risorse	Largo Treves n. 1	Tiziana Cipolla	02884.45263
Unità Coordinamento Servizi Sociali di I° Livello e Pronto Intervento	Largo Treves n. 1	Daniela Attardo	02884.45487
Unità Coordinamento Servizi Sociali di II° Livello e Specialistici	Via Dogana n. 2	Silvia Zandrini	02884.65906

D. Il sistema educativo - organigramma e indirizzi

A livello territoriale il Settore Servizi all'Infanzia è suddiviso in 67 Unità Educative alle quali afferiscono nidi e scuole dell'infanzia a gestione comunale. I servizi integrativi (tempi per le famiglie, centri prima infanzia e ludoteche) afferiscono invece all'ufficio Attività Integrative e Iniziative di sostegno alla Famiglia.

Alle Unità Educative si affiancano 7 Servizi/Uffici di staff con il compito di garantire il coordinamento pedagogico, gestionale e amministrativo e la corretta realizzazione delle attività educative, garantendo la fornitura dei servizi comuni e il funzionamento di scuole dell'infanzia e nidi.

SEDI DEI SERVIZI TERRITORIALI

• NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA

U.E.	Responsabili	Scuole e Nidi	Telefono	E - Mail
1	GABETTO ANNALISA	Sc Arena 21	02 884 40441/42	ED.UE01@comune.milano.it
		Nido Arena 21	02 884 40436/37/38/39/40	
		Sc S. Croce 5	02 884 40453/40454	
		Scuola Ariberto 12	02 884 46092/46093	
2	VICENTINI ANTONIA	Sc S. Orsola17	02 884 46035/46033	ED.UE02@comune.milano.it
		Nido S. Orsola	02 884 46035/46033	
		Sc. Ruffini 6/a	02 884 46154/46155	
		Sc. Spiga	02 884 46133	
3	TURCONI ELENA	Sc Crivelli 21	02 884 46640	ED.UE03@comune.milano.it
		Nido Crivelli 21	02 884 46641	
		Sc Porta Vigentina 15/a	02 884 47958	
		Sc. Dandolo 5	02 884 40341/40342	
4	SCACCHETTI NICOLETTA	Sc. SS.Trinità 5/Sez Primavera	02 884 40459/40460	ED.UE04@comune.milano.it
		Nido SS. Trinità 5	02 884 40464	
		Nido SS. Trinità bis		



5	BARBONI GEMMA	Sc Palermo 9/17/Sez Primavera	02 884 45976/ 45975/ 45666/44260	ED.UE05@comune. milano.it
		Nido Palermo 17	02 884 45704/45667	
		Sc. Porta Venezia 9	02 884 40446/40447/8	
6	PIAZZA DANIELA	Sc. Giustizia 6	02 884 48257/48258	ED.UE06@comune. milano.it
		Sc.Pallanza 26 /Sez. Primavera	02 884 40682/40681/40683	
		Nido Zuretti 71	02 884 40245	
		Sc. Ragusa 5	02 884 48792/48794	
7	BATTAGLIA MARIA NELLA CATERINA	Sc. Fortis 10	02 884 48852/48854	ED.UE07@comune. milano.it
		Nido Venini 7	02 884 40359/40360	
		Sc. Muzio 9	02 884 44845/44848	
		Nido Beroldo 8	02 884 40416/40417	
		Sc. Galvani 9	02 884 40250	
8	DAPOZ DANIELA	Sc Rovetta 1/Sez. Primavera	02 884 40210/40209	ED.UE08@comune. milano.it
		Sc. Venini 80 / Sez Primavera	02 884 40242/40241	
		Nido Padova 25	02 884 45020/45021	
9	RICCIARDI CARLA	Sc Giacosa 44-46/Sez. Primavera	02 884 65573/65204	ED.UE09@comune. milano.it
		Scuola Russo 20	02 884 40306/40305	
		Nido Russo 20		
		Nido Russo 20/A	02 884 40306/40305	
10	TORRISI LUISA	Sc Cesalpino 38 /Sez. Primavera	02 884 48689/48690	ED.UE10@comune. milano.it
		Sc. S. Erlembardo 4/Sez. Primavera	02 884 46605	
		Nido S. Erlembaldo 4	02 884 46608	
		Nido Liscate 7	02 884 48886/48887	
11	MARTINELLI RAFFAELLA	Scuola De Curtis 7	02 884 50132/56767/40978	ED.UE11@comune. milano.it
		Nido De Curtis 7	02 884 56768	
		Sc. Bigatti 2	02 884 40296/40297	
		Scuola S. Mamete 13	02 884 44645/44640/44641	
		Nido S. Mamete 13	02 884 44642/44646	



12	ZANETTI CLAUDIA	Scuola Soffredini 23	02 884 48801/40782	ED.UE12@comune.milano.it
		Nido Soffredini 23	02 884 48802	
		Scuola Carnovali 18	02 884 48746/48748	
		Nido Carnovali 20	02 884 48826/48828	
		Sc Adriano 20	02 884 40224/40223	
13	RIPAMONTI LAURA LUISA	Sc Matteucci 5 (Bacone)	02 884 46103/46104	ED.UE13@comune.milano.it
		Sc Bacone 13/ Sez. primavera	02 884 46106/46110	
		Sc Pergolesi 17	02 884 40607	
		Nido Pergolesi 17	02 884 40609	
14	SETTON ANA LIA	Sc Goldoni 13	02 884 48875	ED.UE14@comune.milano.it
		Sc Stoppani 3	02 884 44400/44401	
		Nido Zambeletti 3 (Stoppani)	02 884 44403	
15	MAGNAGHI MARIA	Sc Porpora 43/ Sez. Prim.	02 884 40433/40434	ED.UE15@comune.milano.it
		Sc. Costa 24	02 884 44436/44437	
		Nido Deruta 15	02 884 45970/45971	
		Sc Benedetto Marcello 9	02 884 40639/40438	
16	BERETTA CRISTINA	Sc. Reni 1	02 884 47275/47276	ED.UE16@comune.milano.it
		Sc. Reni 11/Sez. Primavera	02 884 47375/47376	
		Nido Canaletto 10	02 884 47285	
		Sc. Tajani 14	02 884 40712/40713	
17	MEREU ANNARITA	Sc Clericetti 20	02 884 40706/40707	ED.UE17@comune.milano.it
		Sc Cima 17	02 884 44800/44808	
		Nido Caduti in Missione di Pace 10 (Rubattino)	02 884 53727/46635	
		Sc Caduti in Missione di Pace 10 (Rubattino)	02 884 64112/53726	
18	ALOTTO ROBERTA MARIA	Sc Feltre 68/Sez Primavera	02 884 40190/40189/40191	ED.UE18@comune.milano.it
		Sc Narni 16/Sez Primavera	02 884 40487/40488	
		Nido Pusiano 22	02 27297031	
		Sc. Carnia 22	02884 44880/44877	



19	FERRO ALESSANDRA	Sc Pini 2 /Sez. Primavera	02 884 40543/40542	ED.UE19@comune.milano.it
		Nido Pini 2	02 884 40546	
		Nido Console Flaminio 16	02 884 40550/40552	
		Sc. Crescenzago 47	02 884 40278/40279	
20	CIRELLI ANTONELLA	Sc XXII Marzo 59/Sez. Primavera	02 884 44305/44306	ED.UE20@comune.milano.it
		Nido Ostiglia 3	02 884 48915/48917	
		Sc. Devoto 7	02 884 47316/47317/47319	
21	CATTANEO RITA	Sc Cova 1	02 884 47190/47194	ED.UE21@comune.milano.it
		Sc. Corsica 94	02 884 47297	
		Nido Corsica 94	02 884 47296/47302	
		Sc. Decorati 14	02 884 47305/47308	
22	STRIPPOLI MICHELINA	Sc Bezzecca 16	02 884 44160/44164	ED.UE22@comune.milano.it
		Sc Anfossi 26	02 884 40687/40689	
		Nido Maestri Campionesi	02 884 56895/64400	
23	ROZZONI MARIA LIDIA	Sc Carabelli 8/b	02 884 40691/40693	ED.UE23@comune.milano.it
		Nido Carabelli 8/b	02 884 40695/40697	
		Sc Montevelino 10/ Sez Prim	02 884 40675/40672	
		Nido Martini	02 884 40677/40679	
24	MOTTA ANTONELLA	Sc. Colletta 49/51	02 884 45673/45675	ED.UE24@comune.milano.it
		Nido Colletta 72	02 884 46415	
		Nido Sallustio 2	02 884 41512/41513	
		Nido Gonzales 7	02 884 47550/47553	
25	ROSSI M. ROSA (c.a 2807700)	Sc Oglio 25	02 884 46577/6/8	ED.UE25@comune.milano.it
		Sc. Oglio 23	02 884 46718/46721	
		Nido Oglio 23	02 884 40767/52038	
		Sc. Sulmona 9	02 884 47555/47558	



26	BOCCARDI MARIA PIA	Sc. Barabino 2	02 884 48830/48833	ED.UE26@comune.milano.it
		Nido Mompiani 4	02 884 48905/48906	
		Sc. Osimo 4	02 884 44858/44854	
		Nido Osimo 4	02 884 44855	
		Sc Martinengo 34/2	02 884 46795/46797	
27	D'AMORE ELISABETTA	Sc Monte Popera 14	02 884 48470/48472	ED.UE27@comune.milano.it
		Sc. Savinio 9 (S. Giulia)	02 884 1627/46803	
		Nido Savinio 9 (S. Giulia)	02 884 6802/46700	
		Sc Sordello 14	02 884 46320/46321	
28	MARIONI EMANUELA	Scuola Meleri 12	02 884 47356/47355	ED.UE28@comune.milano.it
		Nido Meleri 20	02 884 47360/47363	
		Sc. Ucelli di Nemi 44	02 884 46905/46908	
		Nido Ucelli di Nemi 40	02 884 46900/46901	
		Sc. Ungheria 42	02 884 46890- cell. 3456096135	
29	MARZANI DANIELA	Sc Pezzi 3	02 884 40501/502/500/4099	ED.UE29@comune.milano.it
		Nido Salasco 2	02 884 44415/44417	
		Sc Gentilino 4	02 884 40468/40470	
30	MALVESTITI VITTORIA	Sc Brunacci 8	02 884 46290/60069	ED.UE30@comune.milano.it
		Sc. Brunacci 4 (ex Rimini)	02 884 46732/44049	
		Nido Comisso 7	02 884 41504/41505	
		Sc. Bognetti 15	cell. 3475271771	
		Sc Barrili 27	02 884 40668/40670	
31	MAGRETTI DANIELA	Sc Pescarenico 1	02 884 46755/46757	ED.UE31@comune.milano.it
		Nido Palmieri 14	02 884 44385/44386	
		Sc S. Giacomo 3	02 884 41508/41510	
		Sc S. Abbondio 27	02 884 40516/40515	
		Nido S. Abbondio 31	02 884 40509/40510	

32	BUCCHERI GIUSEPPA RITA	Sc Dei Guarneri 19 /Sez Primavera	02 884 48763/48764 /48766	ED.UE32@comune.milano.it
		Nido Guarneri 19	02 884 48764/762/768	
		Sc Chiaravalle 19	02 884 46590/46592/46591	
		Sc Valdisole 9/a	02 884 48936/48939	
33	BOVA FRANCO	Sc Arcadia 20	02 884 47035/47037	ED.UE33@comune.milano.it
		Nido Orlando 11	02 884 47040	
		Sc Baroni 45	02 884 47025	
		Sc Baroni 85	02 884 46987	
		Nido Baroni 17	02 884 47010	
34	BIASIOLO LAURA	Sc. Alzaia Naviglio Grande 22	02 884 40236/40275	ED.UE34@comune.milano.it
		Sc Crollalanza 15/Sez. Primavera	02 884 40231/40234	
		Nido Gola 23	02 884 40272	
		Sc Tortona 80	02 884 40206/40207	
35	LUCACCIONI PAOLA	Sc. Bergognone 6	02 884 46275/46277	ED.UE35@comune.milano.it
		Nido Bergognone 4	02 884 46625/46638	-
		Sc Savona 30/Sez Primavera	02 884 40178/40177	
		Nido Argelati 25	02 884 40228/40229	
36	IGNAZI ERMINIA	Sc Lope de Vega 39/Sez Primavera	02 884 48325/48329	ED.UE36@comune.milano.it
		Nido Lope de Vega 37	02 884 48350	
		Sc De Nicola 18	02 884 47060/47329	
		Sc Watt 39	02 884 40186/40187	
37	TORCHIANA ANNA	Sc. Simone Martini detto Memmi 10/1/ Sez Primavera	02 884 46265/46267	ED.UE37@comune.milano.it
		Nido Simone Martini detto Memmi 10/2	02 884 46270	
		Sc Salerno 5	02 884 40159	
		Sc Martinelli 57 (temporaneamente in Via S. Colombano, 8)	02 884 67311	



38	GIOZZET PATRIZIA	Sc Parenzo 12	02 884 40165	ED.UE38@comune.milano.it
		Nido Parenzo 12	02 884 40168	
		Nido San Vigilio 24	02 884 47390/47392	
		Nido Don Primo Mazzolari 72/1	02 884 48335/48336	
		Sc S. Paolino 4	02 884 47380/47382	
39	CANTONI MARIA ADELE	Sc Tolstoj 79/Sez. Primavera	02 884 46045/46049/46047	ED.UE39@comune.milano.it
		Nido Rondoni 2 (Tolstoj)	02 884 46052	
		Sc Lorenteggio 6	02 884 40506/40507	
		Sc Anemoni 4	02 884 40053/40054	
40	MARCHI SIMONETTA	Sc Scalabrini 7	02 884 48495/48496	ED.UE40@comune.milano.it
		Nido Manzano 9	02 884 40525	
		Sc Barzilai 8	02 884 41500/41501	
41	GIARAMITA GIOACCHINA	Sc Leg. Romane 54/Sez Primavera	02 884 41547/41548	ED.UE41@comune.milano.it
		Sc Pisa 5/1	02 884 44472/44470	
		Sc Narcisi 1	02 884 44891/44892	
		Nido La Valle 7	02 884 40519	
42	AIRAGHI ANGELA	Sc Stratico 3	02 884 40612	ED.UE42@comune.milano.it
		Sc Sanzio 9/11	02 884 47625/47626/47627	
		Nido Sanzio 9/11	02 884 47632	
		Nido Silla 150	02 884 46453	
		Sc Silla 150	02 884 46446	
43	MANZONI FEDERICO	Sc Verga 19	02 884 40118/40120	ED.UE43@comune.milano.it
		Sc Massaua 15	02 884 41430	
		Nido Massaua 13	02 884 41433	
		Sc. Seprio 11 bis	02 884 41409	
44	ROSSI M. ROSA (c.a 2293600)	Sc FF Armate 59	02 884 40717	ED.UE44@comune.milano.it
		Sc Branca 2	02 884 41417	
		Sc Cat da Forlì 14/Sez. Primavera	02 884 41422	
		Nido Mar Jonio 5	02 884 41528	



45	PEZZULLO CARMELA	Sc Don Gnocchi 8	02 884 40647	ED.UE45@comune.milano.it
		Sc Paravia 3/Sez. Primavera	02 884 40709	
		Nido Paravia 81	02 884 46040	
		Nido Montebaldo 15	02 884 40635	
46	CAPUTO MANLIO	Nido Lammenais 21	02 884 40663	ED.UE46@comune.milano.it
		Sc Valdagno 10	02 884 40419	
		Nido Pompeo Marchesi 60/62	02 884 67182/67183/67184	
		Sc Milesi 2	02 884 40375	
		Nido Bentivoglio 10	02 884 40386/40387	
47	TRAZZI CINZIA	Sc Viterbo 7/Sez. Primavera	02 884 40378/40379/54232	ED.UE47@comune.milano.it
		Sc Viterbo 43/Sez. Primavera	02 884 40369/52524	
		Nido Valsesia 54	02 884 40381	
		Nido FF Armate 175	02 884 41412	
48	RAINERI PATRIZIA	Sc A. da Baggio 54	02 884 45631	ED.UE48@comune.milano.it
		Nido A. da Baggio 54	02 884 45633/40422/40424	
		Nido A. da Baggio 56	02 884 40423	
		Sc Quinto Romano 26	02 884 40556/40557	
		Sc Val d'Intelvi 11	02 884 40399	
49	ROSTAN ALESSANDRA	Sc Ontani 1/Sez. Primavera	02 884 40536/538	ED.UE49@comune.milano.it
		Nido Betulle 15	02 884 41 425/41426	
		Sc Valle Antrona 12	02 884 40395/40397	
		Sc Cabella 42	02 884 40392	
50	COZZI ANDREINA	Sc Pier Capponi 18/22/Sez. Primavera	02 884 40215/40214	ED.UE50@comune.milano.it
		Nido Stratos - (City Life)		
		Nido Palazzolo 21 (Portello)	02 884 46636-45902- 3476481755	
51	BERTAIOLA MIRIAM	Sc Mantegna 8	02 884 48895	ED.UE51@comune.milano.it
		Nido Gran S. Bernardo 1	02 884 66389/66360	



		Nido Induno 6	02 884 48841	
52	CARRER ELISABETTA	Sc Faravelli 36/Sez. Primavera	02 884 46283	ED.UE52@comune.milano.it
		Nido Faravelli 38	02 884 46281	
		Sc. Massena	02 884 44187/44186	
53	DALL'ARA ELENA	Nido Cretese 15	02 884 40009	ED.UE53@comune.milano.it
		Sc Console Marcello 7	02 884 44191/44190	
		Nido De Predis 7	02 884 40156	
		Sc. Mac Mahon 100 /Sez. Primavera	02 884 44777/44786	
54	LA GUZZA PAOLA	Sc Varesina 6	02 884 44211/44213	ED.UE54@comune.milano.it
		Nido Varesina 6	02 884 44214	
		Sc Castellino 5	02 884 40005/40006/40007	
		Sc Castellino 10	02 884 44087/44088/41705	
55	CATALDI ELENA	Sc Sem Benelli 12	02 884 40072/40074	ED.UE55@comune.milano.it
		Sc. Magreglio 3	02 884 40100	
		Sc Montichiari 7	02 884 40363	
		Sc Cesenatico 6	02 884 40264	
		Nido Cesenatico 6	02 884 40264	
56	GARATTI LUCIA	Nido Cechov 27	02 884 40267/40268	ED.UE56@comune.milano.it
		Sc Lampugnano 163	02 884 40097	
		Sc Betti 56	02 884 40075/40078	
		Sc. Cilea 52/Sez primavera	02 /884 40094/40095	
		Nido Ojetti 15	02 884 40354/40355	
57	MONTESANO MARIA	Sc Chiarelli 14	02 884 40091/40092	ED.UE57@comune.milano.it
		Sc Borsa 6	02 884 40082	
		Nido Borsa 16 /Sez. Primavera	02 884 40086/40085	
		Nido Appennini (c/o Via Borsa, 26)	02 884 45347	
58	ARENSI PATRIZIA	Sc Arsia 2/Sez. Primavera	02 884 44253/44251	ED.UE58@comune.milano.it
		Sc Val Lagarina 26/a	02 884 40034/40033	



		Nido Cogne 24	02 884 44153/44150	
		Sc Brivio 8	02 884 67494/67490	
59	PERSONI GIANFRANCA MARIA	Sc Capuana 8/Sez. Primavera	02 884 44057	ED.UE59@comune.milano.it
		Sc Graf 72	02 884 48631	
		Nido Lopez 10	02 884 48621	
		Sc Satta 19	02 884 40043/40042	
60	GALIMBERTI ALESSIA	Sc Catone 30	02 884 46845/42486	ED.UE60@comune.milano.it
		Sc Villani 7	02 884 66498/48382	
		Sc Imbriani 21	02 884 46850/46852	
		Nido Guerzoni 40	02 884 46405	
		Nido Guerzoni 40/ bis	02 884 46405	
61	BRENNA MARIA STELLA	Sc Guicciardi 3	02 884 46920	ED.UE61@comune.milano.it
		Nido Guicciardi 3/a	02 884 46925	
		Nido Trevi 16	02 884 46425	
		Sc Imbonati 2	02 884 46410	
62	PAGANI CARLA MARIA ANGELA	Sc Quadrio10/Sez. Primavera	02 884 46240/46180	ED.UE62@comune.milano.it
		Sc Toce 7/Sez Primavera	02 884 47406	
		Nido Toce 7	02 884 47408	
		Sc Pastrengo 10	02 884 47370/47366	
63	BOZZI CRISTINA MARIA CARLA	Sc Cesari 42	02 884 47771/47772	ED.UE63@comune.milano.it
		Nido Val d' Ossola 5	02 884 47906/47910	
		Nido Palanzone 10	02 884 47856/47860	
		Nido Fontanelli 16	02 884 47336	
64	CASTOLDI ROBERTA	Sc Ciriè 10	02 884 47736/47738/47742	ED.UE64@comune.milano.it
		Nido Ciriè 12	02 884 47736/47738/47743	
		Nido Palletta 6	02 884 47866	
		Nido Sarca 145	02 884 47876/47880	

65	SIMONETTI DI NISIO CONCETTA	Nido Suzzani 264	02 884 47886/47890	ED.UE65@comune.milano.it
65	SIMONETTI DI NISIO CONCETTA	Sc Grimm 11	02 884 47821/47824	ED.UE65@comune.milano.it
		Sc Thomas Mann 9	02 884 47779/47781	
		Sc Monte Rotondo 10	02 884 47841/47843	
		Nido Pianell 25	02 884 48286/48289	
66	SADA GIOVANNA	Sc Iseo 5	02 884 47846/47848	ED.UE66@comune.milano.it
		Nido Ivrea 1	02 884 47752/47751	
		Sc Affori 21	02 884 41039/41038/41037	
		Nido Cerchovo 25	02 884 47411/44335	
		Sc Gabbro 4	02 884 47346	
67	VILLA MARINA	Sc Del Volga 7	02 884 66836/66835/66836	ED.UE67@comune.milano.it
		Sc Merloni 2	02 884 47231/41653	
		Nido Merloni 2	02 884 47232	
		Sc Litta Modignani 89/Sez Primavera	02 884 40496/40497	
		Nido Litta Modignani 89	02 884 40370	
		Nido Senigallia 61	02 884 46940/46945	

• **SERVIZI INTEGRATIVI (responsabile Antonella Corradini – tel. 0288453451)**

MUNICIPIO	INDIRIZZO	TEL
TEMPI PER LE FAMIGLIE		
1	P.zza SS Trinità, 5	02 884 40466
2	Via Giacosa, 44/46	02 2820703
3	Via Feltre, 68/1	02 884 40202
4	C.so XXII Marzo, 16/18	02 884 44806/44861
5	Via Ucelli di Nemi, 48	02 884 46906
6	Via Dei Crollalanza, 15	02 884 40232
7	Via Mar Jonio, 5	02 884 41532/41533
8	Via Anselmo da Baggio, 56	02 48915175
9	Via Arsia, 2	02 884 44255
CENTRI PRIMA INFANZIA		
7	Via Forze Armate, 175	02 884 40559/40560
Ludoteche		
3	Via Feltre, 68/1	02 884 40200
4	Via Mezzonfanti, 25	02 884 47147

• **Servizi /Uffici di Staff**

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	TELEFONO	RESPONSABILE
Unità Coordinamento Tecnico Pedagogico	Via Porpora 10	0288462627	Pia Iacoviello Piermaria Oggioni Maurizia Pagano Marco Valdemi
Unità Coordinamento Giuridico Amministrativo	Via Porpora 10	0288463175	Mario Giovanni Colubriale
Unità Pianificazione Assegnazione e Gestione delle Risorse Umane	Via Porpora 10	0288462608	Elisa Gambarè
Unità Coordinamento Logistico	Via Porpora 10	0288462767	Francesco Sardella
Unità Interventi di Sostegno e Gestione dei Servizi in appalto	Via Porpora 10	0288452345	Sabrina Feltrin
Unità coordinamento delle procedure di iscrizione, offerta posti e monitoraggio dati	Via Deledda 9/A	0288448043	Franco Zaiacometti
Ufficio Tutela Infanzia	Via Porpora 10	0288464512	Federico Sessa
Ufficio Progetti	Via Porpora 10	0288456704	Franca Locati
Ufficio Monitoraggio Processi Qualità	Via Porpora 10	0288456704	Luisella Juliani

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Principi dell'intervento sociali

- Bertotti T. (2012) *Bambini e Famiglie in difficoltà, teorie e metodi di intervento per assistenti sociali*, Roma Carocci Faber
- Borgna E. (2014) *La fragilità che è in noi*, Milano Giulio Einaudi
- Crittenden P.M. (1994) *Nuove prospettive dell'attaccamento, teoria e pratica in famiglie ad alto rischio*, Milano Franco Angeli
- Dalla Negra P. e Fava E. (2012), *Alleanza di lavoro tra utenti e operatori*, Milano Franco Angeli;
- Floris F. (2011) *Inserito Per Fare della vulnerabilità una sfida pubblica*, in *Animazione Sociale*, Gruppo Abele Torino dicembre 2011;
- Mazzucchelli F. a cura di, (2011) *Il sostegno alla genitorialità. Professionalità diverse in particolari situazioni familiari*, Milano Franco Angeli;
- Olivetti Manoukian F.(2012) *lavorare per la costruzione di un welfare di territorio*, in *Prospettive Sociali e Sanitarie n°6/2012*, Milano Irs Istituto per la Ricerca Sociale
- Ranci Ortigosa E., Stea S. *Le politiche per le famiglie in tempo di crisi*, in *Prospettive Sociali e Sanitarie n°6/2011*, Milano Irs Istituto per la Ricerca Sociale;
- Serbati S., Milani P. (2013), *La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili*, Roma, Carocci;

Esperienze, Manuali e Linee Guida

- Prefettura di Milano e Comune di Milano, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Questura di Milano, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano, Compartimento polizia Postale, ASL città di Milano, Ministero dell'Istruzione, centro servizi Milano (2004) *Protocollo d'intesa per l'adozione di interventi coordinati nell'attività di contrasto all'abuso sessuale di minori e nella tutela dei minori vittime di abuso sessuale*
- Prefettura, Provincia, Comune e Questura di Ferrara *Linee Guida per i rapporti tra le istituzioni scolastiche, i servizi e gli organi che tutelano l'infanzia*, 2011 Regione Emilia Romagna
- Regione veneto all. A alla Dgr n°779 del 21.maggio 2013 *Linee di Indirizzo per la comunicazione tra Servizi Socio Sanitari e Autorità Giudiziarie -*
- Ufficio del pubblico Tutore dei Minori – Regione veneto *Linee Guida 2008 per i servizi sociali e socio-sanitari la Cura e la Segnalazione, le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti nell'infanzia e dell'adolescenza in veneto*
- DGR Lombardia 23.12.2004 n.7/20100 pubblicate su BURL 17.01.2005 *"Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza"*
- DGR Lombardia 15.02.2016 n. X/4821 Approvazione delle *"Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia"*
- Linee di indirizzo Nazionali approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni in dicembre 2017, vedi www.MLPS.it in particolare sulle le Linee di Indirizzo Nazionali per il sostegno alla genitorialità positiva vedi www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/sostegno-alla-genitorialita/Documents/Linee-guida-sostegno-famiglie-vulnerabili-2017.pdf

APPENDICE STRALCI

Riferimenti della DGR 7/20100 del 23.12.2004

LINEE GUIDA PER LA PRESA IN CARICO DEI MINORI VITTIMA DI VIOLENZA

1 Quadro di riferimento

1.1 Definizione, tipologia e caratteristiche del fenomeno

→ Tenendo presente che la violenza rappresenta un fenomeno composito e multiforme, le cui diverse manifestazioni non si presentano quasi mai separate o scindibili, le principali forme sono:

Trascuratezza: s'intende la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.

Maltrattamento psicologico o abuso emozionale, si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.

Maltrattamento fisico: ci si riferisce alla presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita.

Abuso sessuale: si intende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, prostituzione infantile e pornografia.

Violenza assistita: si intende il coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento, compresi gli atti di degradazione volontaria, affettivamente significative per il bambino cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito.

2.2.5 Protezione

(Competenze dei comuni)

→ Nelle situazioni documentate di pregiudizio dei minori vengono attuati provvedimenti urgenti di tutela giuridica, a cui, a volte, può accompagnarsi un iter penale nei confronti del presunto maltrattante e/o abusante. I provvedimenti di tutela possono essere adottati dalla Pubblica Amministrazione ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

Con riferimento al primo tipo di provvedimenti, viene in rilievo il potere della *"pubblica autorità di collocare il minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione"* (art. 403 c.c.).

Tale potere, infatti, è esercitabile sia dalla Pubblica Amministrazione, generalmente l'ente territoriale competente per la tutela dei minori, sia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

→ L'ampia facoltà concessa dalla legge al Tribunale per i Minorenni nell'adozione di *"ogni opportuno provvedimento nell'interesse del minore"*, può comportare, così come nei casi del provvedimento urgente adottato dell'ente locale territoriale e del provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il TM, l'allontanamento del minore dalla propria abitazione e l'affidamento ad un'altra famiglia ovvero ad una struttura d'accoglienza.

→ La protezione del minore deve essere garantita anche all'interno delle procedure giudiziarie. Nel caso del procedimento penale diretto ad accertare la responsabilità dell'autore del reato, al minore deve essere garantita una rappresentanza processuale che ne curi gli interessi, un'adeguata protezione e

l'assistenza affettiva e psicologica durante l'intera durata del procedimento (quest'ultima effettuata dall'ASL).

2.2.6 Valutazione

(Competenze delle ASL)

Per valutazione si intende l'insieme delle diverse operazioni diagnostiche e prognostiche che concorrono ad accertare la sussistenza e le caratteristiche di una situazione pregiudizievole per il minore e a definire il quadro socio-sanitario ed educativo del minore, degli adulti di riferimento e delle relazioni affettive.

Di tale valutazione si avvale anche l'Autorità Giudiziaria, qualora necessario.

Un intervento tempestivo attuato dalla rete integrata dei servizi (comunità di accogliimento, servizio di tutela, servizio di valutazione psicologica del minore e della famiglia, ecc.), volta a definire le prospettive diagnostiche-prognostiche, appare fortemente opportuno poiché consente di affrontare precocemente la crisi, di proporre in tempi brevi un programma di intervento, di avviare positivi cambiamenti da subito.

2.2.7 Trattamento terapeutico e sostegno

→ Se l'esito della valutazione prevede un programma riabilitativo e/o terapeutico del minore e della famiglia, gli interventi coordinati dei diversi servizi interessati, provvederanno alla promozione di azioni riparative a tutti i livelli previsti dal modello ecologico. Dovranno assumere particolare rilievo le azioni mirate:

- all'elaborazione delle dinamiche personali e relazionali distorte dall'abuso (per il minore e, se recuperabili, per i suoi familiari);
- a garantire un'esperienza quotidiana capace di proporre modelli di pensiero e di comportamento alternativi e riparativi rispetto a quelli connessi dall'abuso (ove possibile nella famiglia ad'origine o in caso contrario in altri ambiti di vita);
- ad evitare occasioni di riattivazione traumatica o di vittimizzazione secondaria.

Particolare attenzione andrà in tal senso dedicata alla protezione del minore nei percorsi giudiziari (v.2.2.4).

2.3.3 Valutazione e trattamento

Per raggiungere gli obiettivi specificati ai precedenti punti 2.26 e 2.2.7, l'ente territorialmente competente per la tutela dei minori individuerà per ciascun minore un servizio accreditato per competenze specialistiche. Tale servizio sarà incaricato di costruire un progetto di valutazione e trattamento con alta coerenza interna, tenuto conto delle specificità cliniche.

“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”

Area	Prestazioni-Funzioni	Fonte legislativa	Criteri di finanziamento (% di attribuzione della spesa)
Materno infantile	1. Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche, riabilitative.	<u>L. 29 luglio 1975, n. 405</u>	100% a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
	2. Attività assistenziali inerenti all'interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche.	<u>L. 22 maggio 1978, n. 194</u>	100% a carico del SSN
	3. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni Interventi di sostegno per situazione di disagio di disadattamento o di devianza. Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi.	<i>Norme nazionali in materia di diritto di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali</i> <u>L. 28 agosto 1997, n. 285</u> <i>Leggi regionali</i>	100% a carico del SSN le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie. 100% a carico dei Comuni le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa l'indagine sociale sulla famiglia. 100% a carico dei Comuni l'accoglienza in comunità educative o familiari
	4. Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi.	<u>L. 15 febbraio 1996, n. 66</u> <u>L. 3 agosto 1998, n. 269</u> <u>D.M. 24 aprile 2000:</u> <i>P.O. Materno Infantile</i>	100% a carico del SSN